



GUERINO BIASUCCI

Osservazioni sulla doverosità della notifica al contumace dell'atto di intervento del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.

L'autore si sofferma sull'istituto disposto dall'art. 292 c.p.c. e del suo coordinamento con l'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. e della riassunzione ex art. 303 c.p.c.

The author analyzes art. 292 code of civil procedure and the problem of how this rule can be coordinated to art. 111 and 303 code of civil procedure.

Sommario: 1. Introduzione – 2. La tesi maggioritaria in tema di notifica al contumace – 3. Gli orientamenti minoritari – 4. Le argomentazioni a sostegno delle tesi minoritarie – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Con la sentenza in commento la Corte di cassazione ha l'occasione di pronunciarsi sulla riconducibilità dell'atto di intervento del successore ex art. 111 c.p.c. all'elenco ex art. 292 c.p.c.

Il ricorrente ha censurato il provvedimento d'appello per non avere considerato che l'atto con il quale il successore a titolo particolare era intervenuto nel processo non fosse stato debitamente notificato alla parte contumace, con conseguente nullità della sentenza.

Dalla motivazione si evince che il ricorrente ha richiamato, a sostegno della propria doglianza, un precedente¹ in cui la Suprema Corte sembra affermare che la comparsa con la quale si costituisce il successore a titolo particolare nel diritto controverso debba necessariamente notificarsi al contumace, pur quando non contenga domande nuove dirette nei suoi confronti. L'odierno provvedimento ritiene però il principio di diritto espresso da Cass. 31 agosto 2015, n. 17328 inconferente, perché, in quel caso, fu ritenuta necessaria la notifica al contumace essendo intervenuta l'interruzione del processo².

Osserva la Corte che la ragione per la quale si ritenne necessaria la notifica dell'atto di intervento fu ritenuto al contumace non risiedeva nell'avvenuta successione a titolo

¹ Cass. 31 agosto 2015, n. 17328, in *Foro it.* 2016, I, c. 1403 con nota di richiami.

² Pertanto, il provvedimento del 2015 ritenne la notifica necessaria «in considerazione dell'argomento che quando vi è riassunzione del processo, promossa da una parte non presente in giudizio prima dell'evento interruttivo, il relativo atto vada notificato al contumace». Per altro verso, si afferma che l'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato (con il decreto di fissazione dell'udienza) alle parti costituite e non anche al contumace, non rientrando tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell' art. 292 per i quali è prescritta la notificazione al contumace (*ex multis* Cass. 10 dicembre 2022, n. 17557; Cass. 3 settembre 1998, n. 8728; Cass. 12 marzo 1994, n. 2389; Cass. 9 marzo 1985, n. 1918 in *Foro it.*, 1985, I, 2935, con nota di G. Scarselli nonché in *Giust. civ.* 1985, I, 1621, con nota di G. Finocchiaro).

particolare nel diritto controverso, ma nella riassunzione ex art. 303 c.p.c. e art 125 disp. att. c.p.c.

Per questo motivo, secondo la sentenza oggi in commento, la fattispecie che ha dato vita alla pronuncia del 2015 risulta essere diversa da quella odierna, nella quale, invece, il successore a titolo particolare della parte costituita è intervenuto e subentrato nella stessa posizione processuale del proprio dante causa³ e non ha, quindi, leso con il proprio intervento il diritto di difesa⁴.

La pronuncia, dunque, sebbene paia non discostarsi dall'orientamento maggioritario che ritiene l'elenco ex art. 292 c.p.c. tassativo, offre lo spunto per indagare sui temi affini della notifica al contumace dell'atto di intervento del successore a titolo particolare e della notifica al contumace della comparsa in riassunzione del giudizio e per contribuire a chiarire la permeabilità dell'art. 292 c.p.c.⁵.

2. La tesi maggioritaria in tema di notifica al contumace

Dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nel sostenere che l'elencazione degli atti da notificare al soggetto contumace, di cui all'art. 292 c.p.c., sia tassativa⁶.

³ V. anche Cass. 22 maggio 1992, n. 6159.

⁴ La tesi sposata dalla Corte sembra ripercorrere l'orientamento secondo il quale al fine di contestare l'atto viziato, debba essere dimostrato dalla parte che si duole del vizio, la lesione al diritto di difesa che sia derivato da quel vizio, v. Cass. 21 luglio 2017, n. 3893; Cass. 15 luglio 2016, n. 14532; Cass. 7 aprile 2006, n. 8227.

⁵ Stante la pronuncia richiamata dal ricorso Cass. 31 agosto 2015, n. 17328, *cit.*

⁶ All'elencazione contenuta nell'art. 292, comma 1, c.p.c., viene generalmente riconosciuto carattere tassativo (Cass. 19 dicembre 2006, n. 2716; Cass. 2 aprile 2003, n. 5057; Cass. 27 novembre 2003, n. 18154; Cass. 10 dicembre 2002, n. 17557; Cass. 9 novembre 2001, n. 13876, in *Giur. it.*, 2003, p. 245, con nota di G. REALI; Cass. 27 febbraio 2001, n. 2918; Cass. 18 aprile 2000, n. 5032; Cass. 10 aprile 2000, n. 4523; Cass. 9 marzo 1985, n. 1918, in *Foro it.* 1985, I, c. 2935, con nota di G. SCARSELLI). Pur dovendo considerare l'introduzione operata da parte di Corte cost. 28 novembre 1986 n. 250, in *Foro it.* 1987, I, c. 1, con nota di A. PROTO PISANI e in *Nuove leggi civ.* 1987, p. 417, con nota di M.C. ALLADIO. La ragione di tale tassatività risiede nella volontà del legislatore di tutelare, in egual modo, entrambe le parti soggetti della controversia. Tutela che si sostanzia col portare a legale conoscenza del contumace gli atti che rivestono maggiore rilevanza ai fini della decisione ma, nel contempo, non sovraccaricare la parte costituita dell'onere di notificare tutte le proprie istanze e tutti i provvedimenti del giudice (v. v. P. BRANDI, voce *Contumacia (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. dir.*, Milano, 1962, 467. Per la tesi che considera il contraddittorio con il principio ispiratore di tutta la disciplina del processo contumaciale v. V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli 1957, p. 296 e O.G. CARBONARI, voce *Contumacia (procedimento per)*, in *Enc. Giur.*, IX, Roma, 1988, p. 7. Per la tesi che vede l'art. 292 c.p.c. come mezzo a tutela del diritto di autodeterminazione del contumace che ha deciso liberamente e consapevolmente di non costituirsi sulla base di un esame ponderato e che potrebbe mutare la propria strategia difensiva venendo in possesso di nuovi elementi v. E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, 2011, II, p. 314.). Di certo il legislatore, nella scelta di elencare solamente gli atti che rivestono maggiore decisività nella controversia, è stato influenzato dall'art. 244 del progetto Solmi, non recepito nell'odierno codice di rito, che consentiva al giudice di trarre dalla contumacia elementi di convinzione rispetto al merito della causa

La giurisprudenza è altresì concorde nell'affermare che né l'atto di intervento del successore a titolo particolare⁷, né la comparsa di riassunzione⁸ debbano essere notificati al contumace. Secondo questa tesi, non solo questi atti non campeggiano nell'elenco ex art. 292 c.p.c., ma non involgono neppure un mutamento della situazione processuale, sicché non si impone alcuna forma di tutela speciale per la parte non costituita.

Infatti, la comparsa in riassunzione è un atto volto meramente a ripristinare la situazione processuale esistente prima dell'evento interruttivo e ha il solo scopo di provocare la ripresa del procedimento⁹; mentre, l'atto di intervento pone in essere un'attività preordinata a sostenere la medesima pretesa fatta valere dall'alienante o dal successore universale, cosicché l'oggetto del processo risulta immutato¹⁰.

Pertanto, non vi sarebbe alcun interesse¹¹ a sollecitare, mediante notificazione, la partecipazione della parte che volontariamente abbia scelto di disertare il giudizio, in quanto il processo rimane nel medesimo stato nel quale era al momento in cui è sopravvenuto il fatto interruttivo o sospensivo¹².

Unica deroga a tale impostazione è ammessa qualora la riassunzione comporti «un radicale mutamento della preesistente situazione processuale o sotto il profilo oggettivo o sotto il profilo soggettivo»¹³. Questo poiché colui che si è sottratto al dialogo processuale deve essere

⁷ *Ex multis*, Cass. 2 aprile 2003, n. 5057, *cit.*

⁸ V. Cass. 12 settembre 2022, n. 26800; Cass. 19 maggio 2020, n. 9193; Cass. 23 maggio 2003, n. 8162; Cass. 5 marzo 1987, n. 2315.

⁹ La tesi esposta ha fatto altresì ritenere che non sussista l'obbligo di notificazione dell'ordinanza con la quale il giudice richiede il regolamento di competenza di ufficio (Cass. 18 aprile 2000, n. 5032, *cit.*); dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale (Cass. 25 settembre 1997, n. 9402; del provvedimento con cui viene disposta la sostituzione del giudice (Cass. 1° agosto 2000, n. 10037; dell'atto in cui è formalizzata la rinuncia ex art. 306 (Cass. 3 aprile 1995, n. 3905); dell'ordinanza che dispone la riunione di due giudizi, quando ciò non comporti un mutamento della domanda nei confronti della parte rimasta contumace in uno dei giudizi riuniti (Cass. 4 agosto 1988, n. 4844); delle ordinanze ammissive di mezzi di prova diversi da quelli elencati nell'art. 292 c.p.c. (Cass. 3 ottobre 1968, n. 3082); dell'ordinanza che ammette la consulenza tecnica di ufficio (Cass. 26 settembre 2012, n. 16413; Cass. 28 novembre 1990, n. 11442); della comparsa con cui si costituisce volontariamente in causa, ai fini della prosecuzione del processo, il successore universale della parte costituita, deceduta nelle more del giudizio (Cass. 2 aprile 2003, n. 5057); del provvedimento di integrazione del contraddittorio (Cass. 27 febbraio 2007, n. 4440; dell'ordinanza che dispone il rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione in appello (Cass. 7 aprile 2011, n. 7983), per una maggiore disamina v. D. D'ADAMO, *Contributo allo studio della contumacia nel processo civile*, Milano, 2012, p. 95.

¹⁰ V. F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, Roma, 1956, p. 287; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, *cit.*, p. 102.

¹¹ O meglio. Nel bilanciamento di interessi operato dal legislatore in sede di stesura normativa, non è stato ritenuto necessario onerare la parte della notifica dell'atto a fronte del fatto che il processo rimane il medesimo stato nel quale era al momento del sopravvenuto fatto interruttivo.

¹² V. A. RAGANATI, in *Codice di Procedura Civile commentato on line* (a cura) L.P. COMOGLIO e R. VACCARELLA, *sub art. 292*. In giurisprudenza v. Cass. 30 settembre 2008, n. 24331; Cass. 10 dicembre 2002, n. 17557, in *Arch. civ.* 2003, 1103; Cass. 10 aprile 2000, n. 4523; Cass. 3 settembre 1998, n. 8728; Cass., 16 marzo 2004, n. 5341, in *Giur. it.*, 2005, 106.

¹³ V. Cass. 14 marzo 2023, n. 7380; Cass. 15 dicembre 2022, n. 36827; Cass. 24 giugno 2011, n. 13981. In dottrina v. C. DELLE DONNE, *Tra neutralità e concluzione. La contumacia nel processo civile*, Torino,, 2019, p. 258.

messo in condizione di operare una nuova valutazione sulla opportunità di costituirsi in base ai mutamenti intervenuti¹⁴. Se così non fosse si configurerebbe una lesione del diritto di difesa¹⁵ della parte ignara.

3. Gli orientamenti minoritari

A detta tesi, però, si contrappone un esiguo numero di risalenti pronunce, per le quali sia la comparsa di cui all'art. 303 c.p.c.¹⁶, che l'atto di intervento di cui all'art. 267 c.p.c.¹⁷, devono essere notificati al contumace, seppure non siano specificamente citati nell'art. 292 c.p.c.¹⁸.

Fra queste, si annovera anche Cass. 31 agosto 2015 n. 17328 cit., la quale, premettendo che «vi [possa] essere incertezza se la comparsa di costituzione nel caso di specie (successione a titolo particolare nel diritto controverso) [debba] essere notificata al convenuto contumace», propende per quest'ultima ipotesi in ragione del fatto che «il contumace [potrebbe] anche contestare la legittimità dell'intervento ed opporre all'interventore eccezioni personali». La Corte, in questo senso, richiama in motivazione specificamente il datato precedente di Cass. 29 maggio 1964, n. 1337¹⁹.

Dunque, a ben vedere, la sentenza oggi in commento, a fronte di un apparente supporto alla tesi sulla tassatività dell'art. 292 c.p.c., poiché le ragioni per le quali era stata ritenuta necessaria la riassunzione risiedevano nella riassunzione ex art. 303 c.p.c. e art 125 disp. att. c.p.c e non nell'intervento del successore ex art. 111 c.p.c., sembrerebbe, tra le righe,

¹⁴ Ferme le nullità provocate da atti i quali siano pregiudizievoli per la parte. In merito al tema del pregiudizio effettivo v. *funditus* R. DONZELLI, *Il pregiudizio effettivo e la nullità degli atti processuali*, 2020 Napoli.

¹⁵ Cass., 16 marzo 2004, n. 5341, cit. ha ritenuto necessaria la notifica all'appellato contumace della riassunzione compiuta dagli eredi dell'originario appellante, deceduto nel corso del giudizio di secondo grado. La conclusione è stata motivata con il rilievo che il contumace può avere un interesse nuovo e distinto a fare valere nei confronti di nuovi soggetti – costituitisi, a seguito della riassunzione, in luogo della parte originaria, seppure nella medesima situazione sostanziale e processuale – ragioni che non fossero opponibili o che per motivi personali non aveva inteso opporre alla parte originaria.

¹⁶ V. Cass. 31 agosto 2015, n. 17328, cit., Cass. 16 marzo 2004, n. 5341, in *Foro it. I*, 2094 con nota di I. BENINCASA che ha ritenuto necessaria la notifica all'appellato contumace della riassunzione compiuta dagli eredi dell'originario appellante, deceduto nel corso del giudizio di secondo grado. La conclusione è stata motivata con il rilievo che il contumace può avere un interesse nuovo e distinto a fare valere nei confronti di nuovi soggetti – costituitisi, a seguito della riassunzione, in luogo della parte originaria, seppure nella medesima situazione sostanziale e processuale – ragioni che non fossero opponibili o che per motivi personali non aveva inteso opporre alla parte originaria.

¹⁷ V. Cass. Cass. 15 gennaio 2015, n. 586, in *Dir. gius.*, 16 gennaio 2015 con nota di G. TARANTINO e Cass. 29 maggio 1964, n. 1337; Cass. 17 aprile 1951, n. 940; App. Firenze 27 aprile 1954 Cfr. Cass. 26 febbraio 1987, n. 2033; Trib. Trani 19 giugno 1962 le quali affermano che il soggetto che intervenga in giudizio e che svolga domanda nei soli confronti di una delle parti in causa, non deve necessariamente notificare la propria comparsa alle altre parti.

¹⁸ Che riporta solamente l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio o del giuramento e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali.

¹⁹ A cui fanno seguito Cass. 3 febbraio 1993, n. 1296; Cass. 1 febbraio 1985, n. 1104.

riaffermare la permeabilità dell'articolo in esame²⁰. Pertanto, a fronte della recente pronuncia, la questione parrebbe non definitivamente archiviata.

4. Le argomentazioni a sostegno delle tesi minoritarie

Gli argomenti che potrebbero far vacillare il carattere tassativo dell'art. 292 c.p.c. muovono proprio dalle citate pronunce.

L'idea che l'istituto di cui all'art. 292 c.p.c. abbia delle criticità²¹ e dunque, che ne sia auspicabile una interpretazione estensiva²² è stata già elaborata in dottrina. Vi sono molteplici ragioni a favore dell'interpretazione estensiva della norma che si fondano sia sulla natura

²⁰ Più precisamente l'orientamento che ha ritenuto necessaria la notifica dell'atto di intervento del successore a titolo particolare muove dal presupposto che «l'interveniente ha l'obbligo di notificare al contumace la comparsa di intervento, e ciò anche se una parte si associ alle domande di altri soggetti già partecipanti al giudizio, dovendo il contumace essere posto, in ogni caso, in grado di avere conoscenza legale dell'intervento e delle richieste dell'interveniente, e di poter opporre a quest'ultimo eccezioni personali», sul punto v. nota 15. Mentre, la tesi che ritiene la notifica dell'atto di riassunzione necessario muove dal presupposto che l'art. 125 disp. att. c.p.c. enuncia all'ultimo comma, «La comparsa è notificata a norma dell'art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.». Pertanto, da ciò ne discenderebbe l'obbligo per colui che riassume di notificare l'atto alla parte non costituita ovvero contumace, v. nota 13.

²¹ In effetti, in più occasioni la giurisprudenza è intervenuta per integrare le ipotesi non espressamente previste nell'art. 292 c.p.c., rivelando la permeabilità dell'articolo in questione. La Corte costituzionale ha stabilito l'incostituzionalità dell'art. 292 c.p.c. ove non preveda l'obbligo di notifica dell'ordinanza con cui viene disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 e, in particolare, il passaggio dal rito ordinario al rito speciale (Cort. Cost. 14 gennaio 1977, n. 14) e del provvedimento con cui, nei giudizi assegnati alle sezioni stralcio, il giudice, ai sensi dell'art. 13, 2° comma, L. 22 luglio 1997, n. 276, convoca le parti dinanzi a sé per il tentativo di conciliazione, fissando all'uopo la data dell'udienza (Corte cost. 22 aprile 2002, n. 130 in *Guida al dir.*, 2002, 18, con nota di G. Finocchiaro). La Corte di cassazione ha invece statuito che deve essere notificato l'atto di ratifica dell'operato processuale del *falsus procurator* (Cass. 8 novembre 1993, n. 11049; il decreto con cui - nel procedimento di scioglimento delle comunioni - il giudice fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione ordinando la comparizione dei dividendi e dei creditori intervenuti (Cass. 23 gennaio 2012, n. 880) ovvero i provvedimenti emessi ai sensi dell'abrogato art. 702 *ter* c.p.c., al pari delle ordinanze che pronunciano sulla competenza, specie qualora spostino il processo dinanzi ad altro giudice (con nota di C.I. Risolo, *Ordinanza decisoria del sommario di cognizione e sua notificazione al contumace*, in www.dirittoegustizia.it.)

²² V. G. OLIVIERI, *Brevi considerazioni sulle nuove norme del procedimento cautelare uniforme in Judicium*; B. Ciaccia Cavallari, voce *Contumacia*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV, Torino, 1989, p. 326; A. PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Commentario al codice di procedura civile* (a cura di) E. ALLORIO, 1088; E. GRASSO, *La collaborazione nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 1961, p. 590-591. *Contra* v. C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Padova, 2012, II, p. 368, secondo cui solo l'atto d'intervento che contenga domande proposte dall'interveniente dovranno essere notificate alla parte contumace ex art. 292, 1° comma c.p.c.; B. BRANDI, *op. cit.*, p. 467; O.G. CARBONARI, *op. cit.*, p. 8; O. LO CIGNO, *La contumacia nel processo civile*, in *Giur. it.*, 1986, p. 100; F. FERRARI, *sub art. 292*, in *Commentario del codice di procedura civile* (a cura di) L.P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, p. 458 i quali ritengono che l'elencazione di cui all'art. 292 c.p.c. sia tassativa, con la conseguente valorizzazione sia del tenore letterale dell'art. 292 c.p.c., che indica espressamente gli atti che devono essere notificati al soggetto contumace (ai quali vanno aggiunti il verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria e il verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza. Questo per l'effetto di dichiarazione di incostituzionalità di due distinte pronunce della Corte cost. emesse in data 28 novembre 1986 n. 250, e 6 giugno 1989 n. 317), sia della portata generale della disposizione di cui al 3° comma del medesimo articolo, «Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione», che suggerisce per l'appunto, la tassatività dell'elencazione del comma precedente. Da ciò, la citata dottrina trae una tesi restrittiva che non ammette alcuna possibilità estensiva dell'elencazione fatta dall'art. 292 c.p.c.

giuridica dell'atto di intervento e dell'atto in riassunzione, sia su una lettura sistematica degli articoli collegati alla disciplina dell'art. 292 c.p.c.:

a) a favore della possibilità che anche l'atto di intervento del successore a titolo particolare debba essere notificato al soggetto contumace depone la natura dell'atto di costituzione dei terzi nel processo, in quanto questo rappresenta un sostitutivo della citazione ed è dunque lo specifico mezzo che il legislatore ha istituito in quanto idoneo a portare a conoscenza delle parti il fatto a base dell'intervento e le richieste dell'interventore²³;

b) secondariamente, deve rilevarsi come l'art. 111, 3° comma, c.p.c., nel disporre la possibilità di estromissione dal giudizio del dante causa, afferma che «In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel giudizio e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso». Dunque, la lettera della disposizione lascia supporre che, al fine di tutelare il soggetto contumace, debba necessariamente notificarsi l'atto con il quale la parte chiede il proprio consenso all'estromissione. Infatti, se la *ratio* dell'art. 292 c.p.c. è anche quella di tutelare il soggetto contumace da quegli atti che possano essere pregiudizievoli per la parte non presente in giudizio, sicuramente fra questi potrebbe essere ricompreso l'atto con il quale la parte presta il consenso all'estromissione del dante causa dal giudizio di cui all'art. 111, 3° comma, c.p.c. Diversamente, dovrebbe darsi un significato di assenso o di diniego della richiesta di estromissione al silenzio della parte contumace²⁴.

c) Ulteriore argomentazione a sostegno della possibile lettura estensiva dell'art. 292 c.p.c. si rintraccia nell'orientamento che ritiene necessaria la notifica dell'atto di riassunzione ex art. 303 c.p.c. Detta tesi si contrappone all'indirizzo maggioritario poiché considera contraria alla lettera della norma l'idea che la notifica dell'atto di riassunzione debba essere compiuta solo qualora vi sia un «radicale mutamento della preesistente situazione processuale»²⁵. Infatti, l'art. 125 disp. att. c.p.c. sancisce espressamente che l'atto di riassunzione dovrà notificarsi «[...] alle parti non costituite»²⁶; il legislatore sembrerebbe voler garantire che il contumace venga informato della ripresa del procedimento, a seguito di un fatto anormale, «anche al fine di una eventuale costituzione tardiva, tenuto conto che nello svolgimento normale del

²³ Cass. 31 agosto 2015, n. 17328, *cit.*

²⁴ Tale interpretazione pare in realtà contraria alla natura di *ficta litiscontestatio* attribuita alla contumacia. Sul punto si veda altresì il punto 2, 2.2, art. 3, Fase introduttiva e di trattazione, Proposta B, Commissione Luiso, in Relazione della Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi presieduta da F.P. Luiso, Proposte normative e note illustrative, la quale proponeva l'adozione del principio della *ficta confessio* nel processo contumaciale, www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_LUIISO_relazione_finale_24mag21.pdf.

²⁵ V. nota 13.

²⁶ A riprova di quanto affermato si evidenzia come il legislatore non utilizzi mai la locuzione parti costituite per intendere tutte le parti in causa, ma solo quelle parti effettivamente costituite regolarmente in giudizio, v. artt. 115, 127, 133, 171 *bis*, 181, 186 *bis* c.p.c.

processo il contumace ha la possibilità di seguirne le fasi, mediante la consultazione dei registri ufficiali, cosa non altrettanto agevole nelle ipotesi di anormalità del procedimento»²⁷.

Appare non insuperabile l'idea prevalente²⁸ che collega la locuzione "parte non costituita" dell'art. 125 disp. att. c.p.c. alla disciplina prevista per il soggetto contumace dall'art. 292 c.p.c., giacché, ove il legislatore avesse voluto esprimere la propria volontà di assoggettare le parti non costituite alla disciplina ex art. 292 c.p.c.:

i) avrebbe richiamato espressamente l'articolo in questione;

ii) non avrebbe previsto, nel testo dell'articolo 125 disp. att. c.p.c., che debba essere notificato l'atto di riassunzione personalmente alle parti non costituite.

In effetti, il rischio è di stravolgere la lettera della disposizione²⁹.

d) Ulteriore argomento favorevole alla tesi estensiva potrebbe ravvisarsi nel principio espresso dalla Suprema corte in ordine alla notifica dell'ordinanza che ammette la consulenza tecnica. Infatti, seppure la giurisprudenza³⁰ abbia ritenuto non necessaria la notifica, al soggetto contumace, dell'ordinanza con la quale il giudice ammette l'esperimento della consulenza tecnica, comunque, dovrà comunicarsi a quest'ultimo l'inizio delle operazioni peritali, ai sensi dell'art. 260 c.p.c. e art. 90 disp. att. c.p.c.

e) Ulteriore tassello utile per la ricostruzione in chiave ampliativa dell'art. 292 c.p.c., è rappresentato dall'obbligo per la parte di notificare personalmente l'ordinanza che dispone l'ispezione, ex art. 258 c.p.c., ai sensi dell'art. 95 disp. att. c.p.c.³¹.

²⁷ In questo senso v. A. SALETTI, voce *Riassunzione del processo (Dir. proc. civ.)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991, p. 3; G. FINOCCHIARO, *Brevi considerazioni sulla pretesa non necessità della notifica dell'atto di riassunzione del processo interrotto al contumace*, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 1622; B. CIACCIA CAVALLARI, *op. cit.*, p. 326; C. PUNZI, *L'interruzione del processo*, Milano, 1963, p. 374; R. FANELLI, *La riassunzione della causa nel processo civile*, Napoli 1956, p. 33, 94, 101. Cfr. S. SATTA - C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, 13a ed., Roma, 2000, p. 392, nota 10, i quali affermano che debba essere notificata la dichiarazione del convenuto di voler continuare il giudizio, che costituisce un *novum* rispetto alla domanda dell'attore contumace. Gli autori evidenziano inoltre che non sono da notificare «tutte le *comparses* che non importano una modificazione della posizione processuale iniziale».

²⁸ Cass. 14 marzo 2023, n. 7380, cit.

²⁹ Per una diversa deduzione in ordine alla obbligatorietà della notifica v. A.F. ROMANO, *Ammissibilità della costituzione davanti il collegio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, p. 344, il quale ha ritenuto che «La notifica trova allora la sua *ratio* nella ricostruzione del contraddittorio con la controparte non in quanto contumace, ma in quanto avente istituzionalmente interesse a contraddire almeno sui profili specifici relativi alla legittimazione attiva e passiva, alla regolarità dell'atto e alla sua tempestività. Il che in alcun modo contrasta con il comune asserto giurisprudenziale che il contumace che si costituisca a seguito della (o, quando possibile, mediante la) riassunzione debba accettare la lite nella fase e nello stato in cui si trovava, perché operano nei suoi confronti tutte le preclusioni che frattanto si sono verificate» Sul punto v. Cass., 15 gennaio 1991, n. 317, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, p. 344, con nota di A.F. Romano.

³⁰ Cass. 26 settembre 2012, n. 16413, cit.

³¹ V. V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, cit., p. 214; G. TRISORIO LIUZZI, *Ispezione nel processo civile*, in *Digesto civ.*, X, Torino, 1993, p. 197, i quali interpretano estensivamente l'art. 95 disp. att. c.p.c. *Contra* v. A. FINOCCHIARO, *Ispezione giudiziale (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 958, il quale ritiene invece si tratti di un adempimento meramente facoltativo e non di un obbligo.

5. Conclusioni

La questione inerente al carattere tassativo dell'art. 292 c.p.c., presidio di equilibrio fra la sanzione³², *lato sensu*, della non conoscenza sullo stato del processo per il contumace e la necessità di non gravare la controparte di continue notifiche³³, non pare del tutto da archiviare³⁴. Vale la pena di tener a mente le parole espresse nel 1961 da Satta³⁵: «la soluzione più equa [potesse] trovarsi in una interpretazione lata dell'art. 292 c.p.c., che comprenda fra le comparse contenenti domande nuove, anche quella di intervento, per il solo fatto che questa introduce un nuovo soggetto nel processo, anche se eventualmente non propone nuove domande», anche nell'ottica di una effettiva tutela del contraddittorio³⁶, riconducibile ai principi ex artt. 3, 24 e 111 Cost.³⁷.

Guerino Biasucci
Dottorando

³² In ordine al concetto di sanzione nel processo v. *funditus* A.D. DE SANTIS, *Contributo allo studio della funzione deterrente del processo civile*, Napoli 2018.

³³ Anche perché le ragioni che comportano la contumacia di una delle parti possono essere molteplici, non ultima, seppur discutibile, quella di una ponderata strategia processuale. Si pensi ad es. alla parte che, valutata la domanda infondata, dunque, attesa la sua improbabilità di essere accolta, decida di non costituirsi in giudizio (v. E. Redenti, *Diritto processuale civile*, op. cit., 272). Sul punto, infatti, risulta superata la tesi di coloro i quali ritenevano la contumacia una violazione degli obblighi di legge passibile di sanzione (v. V. SIMONCELLI, *Lezioni di diritto giudiziario*, Roma, 1905, 385) in favore di una visione meno sanzionatoria (B. Brandi, op. cit., 467 afferma: meno influenzata dalla concezione penalistica del processo civile), che ritiene invece la non costituzione in giudizio *de facto* una rinuncia al diritto di difesa processuale della parte (v. M. PESCATORE, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, I, Torino, 1864, p. 77 e L. MORTARA, *Manuale della procedura civile*, 1, Torino, 1929, p. 517).

³⁴ In merito alla possibilità di un decreto correttivo volto ad armonizzare il sistema ed a superare le lacune interpretative in ordine alla disciplina del processo contumaciale v. D. D'ADAMO, *La contumacia nel nuovo giudizio ordinario di primo grado dinanzi al Tribunale*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 1565.

³⁵ Secondo S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1966, II, 2, p. 299, è necessario che la comparsa d'intervento venga notificata personalmente al contumace, anche ove non contenga domande a questo rivolte. In relazione all'estensione dell'obbligo di notificazione anche agli atti di riassunzione del processo v. G. FINOCCHIARO, *ul. op. cit.*, p. 1622.

³⁶ Nello stesso senso v. anche B. Ciaccia Cavallari, *op. cit.* 326 e G. FINOCCHIARO, *ul. op. cit.*

³⁷ Quanto affermato, pare ancor più pregnante alla luce delle prospettive di riforma del processo contumaciale auspicate dalla Proposta della Commissione Luiso, disattese dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con il passaggio da *facta litiscontestatio* alla *facta confessio* v. nota 24.